

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2120

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MUSSA IVALDI VERCELLI

Presentata il 12 dicembre 1969

Modifiche nell'inquadramento del personale delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 26 marzo 1958, n. 425, e con la successiva 15 febbraio 1967, n. 40, si è dato al personale delle ferrovie dello Stato un nuovo ordinamento maggiormente consono sia ai principi della Costituzione, sia ai più avanzati criteri di equità nei rapporti di lavoro e di sicurezza sociale dei lavoratori.

Tuttavia, man mano che si è proceduto nella applicazione di tali nuove norme, sono

emerse situazioni particolari, per altro difficilmente prevedibili, dalle quali emergevano casi di sperequazione in contrasto cogli intendimenti delle leggi suddette.

La presente proposta di legge ha lo scopo di sanare alcune di tali sperequazioni, nello spirito di quanto l'attuale situazione legislativa e gli indirizzi generali per la riforma del pubblico impiego tendono a stabilire.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ferme restando le decorrenze di inquadramento previste dagli articoli 182 e 188 della legge 26 marzo 1958, n. 425, il personale che ha beneficiato dei provvedimenti di cui agli articoli suddetti è inquadrato con la qualifica di applicato od altra equiparata del gruppo esecutivo degli uffici anziché con quella di aiuto applicato od altra equiparata del medesimo gruppo qualora anteriormente all'entrata in vigore della legge 30 novembre 1952, n. 1844, fosse in possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado, oppure alla data stessa risultasse utilizzato nell'ex

gruppo C o d'ordine almeno dal primo luglio 1950.

Gli effetti economici dell'inquadramento di cui al precedente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge o da quella del provvedimento di nomina nel gruppo esecutivo degli uffici, nel caso di inquadramento successivo alla predetta data.

ART. 2.

L'articolo 18 della legge 15 febbraio 1967, n. 40, viene modificato mediante l'aggiunta dopo la lettera D) delle seguenti lettere:

« E) il personale ausiliario degli uffici utilizzato in mansioni proprie del personale esecutivo degli uffici;

F) il personale dell'esercizio di grado inferiore all'ex grado 10° del preesistente ordinamento distaccato agli uffici ed utilizzato in mansioni proprie del personale esecutivo degli uffici ».

ART. 3.

Al personale dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato vincitore di concorsi interni per esami banditi dal 1° maggio 1958 al 15 febbraio 1967 per il passaggio dal gruppo esecutivo al gruppo di concetto degli uffici è concesso il mantenimento della stessa anzianità posseduta nella posizione di provenienza, analogamente a quanto stabilito per il personale sistemato al gruppo di concetto con lo articolo 179 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e con l'articolo 16 della successiva legge 15 febbraio 1967, n. 40.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede coi residui della somma prevista dall'articolo 30 della legge 15 febbraio 1967, n. 40.